



COMUNE DI URAS
UFFICIO TRIBUTI

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - 2018

AVVISO

SCADENZE:

1^a rata 16 giugno 2018

2^a rata 17 dicembre 2018

I versamenti dell'Imposta Municipale Propria IMU vanno effettuati mediante il modello F24

Codice catastale del Comune di URAS è **L496**

CODICI TRIBUTO:

abitazione principale 3912

terreni agricoli 3914

aree fabbricabili 3916

altri fabbricati 3918

per l'anno in corso le aliquote e detrazioni sono state approvate con Deliberazione di C.C. nr. 50 dell'08/11/2017:

Tipologia	Aliquota/ Detrazione
Abitazione principale (solo cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze	0,4
Altri immobili	0,76
Aliquota per unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D	0,76
Terreni agricoli	0,76
Aree fabbricabili	0,76
Detrazione d'imposta per abitazione principale e relative pertinenze	€200,00

CHI DEVE PAGARE:

- i proprietari ovvero i titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) di fabbricati, aree fabbricabili e terreni situati nel territorio comunale. Se si possiedono immobili in più comuni, occorre effettuare versamenti distinti per ogni comune;
- i locatari finanziari in caso di *leasing*;
- i concessionari di aree demaniali;
- l'amministratore per gli immobili in multiproprietà.

SONO ESONERATI DAL PAGAMENTO DELL'IMU:

- tutte le unità immobiliari che sono utilizzate come abitazione principale dal soggetto passivo e relative pertinenze ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9;
- terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- i terreni agricoli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttibile;
- le unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa utilizzate da studenti universitari in qualità di soci assegnatari;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse quelle destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;
- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l'unico immobile, iscritto od iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate ed alle Forze di polizia ad ordinamento militare da quelle dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- i fabbricati rurali strumentali;
- i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permene tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

RESIDENTI ALL'ESTERO:

Ai sensi del D.L. 47/2014, legge di conversione 80/2014, art. 9 bis, dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'ANAGRAFE degli Italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà ed usufrutto in ITALIA, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

LA BASE IMPONIBILE E' RIDOTTA DEL 50%:

Per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1,A/8 e A/9 , concesse in COMODATO GRATUITO dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1,A/8, e A/9. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente nota, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione IMU/TASI di cui all'articolo 9, co. 6, del D. Lgs. n.23/ 2011.

Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

LA BASE IMPONIBILE E' RIDOTTA AL 75%:

Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 (canone concordato).

CALCOLO DELLA BASE IMPONIBILE

Fabbricati = Rendita catastale + rivalutazione del 5% da moltiplicare:

per 160 categorie A (esclusa A10) e C2 e C6 e C7

per 140 categorie B e C3 e C4 e C5

per 80 categorie A10 e D5

per 65 categoria D (esclusa D5)

per 55 categoria C1

Terreni agricoli= Reddito dominicale + rivalutazione del 25% da moltiplicare:

per 135 terreni agricoli

Terreni edificabili = valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione.

INFORMAZIONI

Per ulteriori informazioni si prega di contattare l'Ufficio Tributi del Comune ovvero consultare il sito www.comune.uras.or.it dove tra l'altro è possibile utilizzare il link per il calcolo dell'IMU.

Il Funzionario Responsabile IMU